



**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO TELEMATICO APERTO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.**



Sommario

Art. 1.	<i>Oggetto</i>	3
Art. 2.	<i>Soggetti ammessi</i>	3
Art. 3.	<i>Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo</i>	3
Art. 4.	<i>Criteri di selezione</i>	4
Art. 5.	<i>Modalità di iscrizione all'Elenco</i>	4
Art. 6.	<i>Durata, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione all'Elenco</i>	5
Art. 7.	<i>Utilizzazione dell'Elenco e criterio di rotazione</i>	5
Art. 8.	<i>Gestione dell'Elenco: sospensione e cancellazione</i>	6
8.1.	<i>Sospensione</i>	6
8.2.	<i>Cancellazione</i>	6
Art. 9.	<i>Chiarimenti</i>	7
Art. 10.	<i>Trattamento dei dati personali</i>	7
Art. 11.	<i>Norme di rinvio</i>	7
Art. 12.	<i>Disposizioni finali</i>	7
Art. 13.	<i>Allegati</i>	7



Art. 1. Oggetto

L'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito ALSIA), intende istituire l'Elenco telematico aperto degli operatori economici per l'affidamento dei servizi e delle forniture (di seguito, Elenco), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito, Codice) nel rispetto della normativa vigente.

Il presente Regolamento contiene le norme da osservare per l'iscrizione all'Elenco, le specifiche dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara.

L'Elenco è aperto, entra in vigore dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul profilo del committente dell'ALSIA eprocurement.alsia.it.

L'Elenco è utilizzato dall'ALSIA per le procedure di gara, secondo le previsioni dei seguenti articoli.

La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ALSIA; non vincola l'Ente a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

Art. 2. Soggetti ammessi

L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice);
- b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale;
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea;
- d) operatori economici stabiliti in Stati non membri dell'Unione Europea, ma autorizzati a partecipare a procedure d'appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l'Unione Europea.

Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.

Non è consentita l'iscrizione all'Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa. L'operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

Art. 3. Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo

L'Elenco, suddiviso in sezioni relative ai servizi e alle forniture, prevede categorie di iscrizione e fasce di importo, così come riportate nell'Allegato A - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati al successivo art. 4.



È consentita l'iscrizione per una o più categorie di servizi e forniture attraverso l'inoltro di un'unica istanza.

Art. 4. Criteri di selezione

Gli operatori economici, in riferimento alle categorie e fasce di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere:

- a) un fatturato analogo medio annuo relativo al triennio precedente alla data di iscrizione all'Elenco, almeno pari al valore minimo previsto per la relativa fascia di iscrizione.

Per i soggetti di cui all'art. 2 che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività¹ oppure possono essere dimostrati attraverso il possesso di altra documentazione considerata idonea, quale, ad esempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Per i primi due anni di attività, i soggetti che non abbiano alcun fatturato possono iscriversi esclusivamente per la I fascia di importo, come indicata nell'Allegato A.

Art. 5. Modalità di iscrizione all'Elenco

È possibile iscriversi all'Elenco esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile al link eprocurement.alsia.it, sezione [Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione](#).

Al fine dell'inoltro dell'istanza di iscrizione, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell'ALSIA, devono inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente:

1. domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato nell'Allegato B, corredata di marca da bollo da € 16,00²;
2. documento di gara unico europeo, secondo lo schema di cui Allegato C, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 4³.
3. eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale.

Ai suddetti documenti, l'operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al fine di meglio specificare le proprie attività.

La documentazione richiesta dev'essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.

L'operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa appartenenza attraverso la compilazione del campo "Appartenenza a uno o a più Consorzi" presente nella sezione *Dati anagrafici>Dati principali*.

¹ (Fatt. globale/36 mesi) x mesi di attività.

² In caso di aggiornamento/iscrizione, nonché di rinnovo non è prevista l'apposizione della marca da bollo.

³ Il D.G.U.E. va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e B, Parte VI.



L'operatore economico riceve una comunicazione a comprova dell'avvenuta presentazione dell'istanza di partecipazione.

Gli operatori economici, abilitati all'Elenco in base alla data e all'ora di inoltro della domanda di iscrizione, sono contrassegnati da un numero d'ordine progressivo.

L'elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul profilo del committente dell'ALSIA in ordine alfabetico.

La verifica della documentazione inviata è effettuata d'ufficio al momento dell'invito a una procedura di gara. L'ALSIA si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 6. Durata, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione all'Elenco

L'iscrizione all'Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo restando l'obbligo di rinnovo triennale, decorrente dalla data di inoltro dell'istanza di iscrizione⁴.

L'operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare telematicamente le informazioni contenute nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le variazioni relative alle categorie e alle fasce di importo per le quali è stata effettuata l'iscrizione, sollevando l'ALSIA da qualsiasi responsabilità inerente all'eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a essa non imputabili.

In caso di variazioni di categorie, fasce di importo e di iscrizione a uno o più Consorzi, intervenute successivamente all'inoltro dell'istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l'operatore economico deve inviare nuovamente la documentazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7. Utilizzazione dell'Elenco e criterio di rotazione

L'Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36 del Codice i RUP possono individuare gli operatori economici da invitare:

- a) provvedendo direttamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Delibera n 202 del 29/12/2017;
- b) attraverso l'Elenco.

Nel caso in cui ricorrano le previsioni di cui alla lett. a), il gestore dell'Elenco, nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione, registra a sistema l'invito inoltrato all'operatore economico individuato dal RUP.

Nelle previsioni di cui alla precedente lett. b), in base alle categorie e relative fasce di importo necessarie allo specifico affidamento, l'ALSIA invita gli operatori economici mediante l'applicazione di un algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria della gara e sulla relativa fascia di importo, alle penalità assegnate dall'Amministrazione e al numero di inviti virtuali accreditati al momento

⁴ Al fine di facilitare le operazioni di rinnovo, l'operatore economico riceve un preavviso di venti (20) giorni.



dell'abilitazione in Elenco⁵. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in Elenco.

Nel caso in cui vengano selezionati sia l'operatore economico individuale che il Consorzio di cui lo stesso fa parte, l'ALSIA procede al sorteggio al fine di individuare e invitare alla procedura di gara esclusivamente uno dei due soggetti.

Gli operatori economici sono individuati sulla categoria principale oggetto di appalto.

L'ALSIA si riserva la possibilità di invitare a una procedura di gara quegli operatori economici, che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultino fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Elenco.

Art. 8. Gestione dell'Elenco: sospensione e cancellazione

La gestione e la tenuta dell'Elenco è assicurata da determinate procedure attraverso le quali l'ALSIA può sospendere e cancellare l'operatore economico.

8.1. Sospensione

Nel caso di mancato rinnovo triennale, l'operatore economico è sospeso fino all'inoltro della documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

8.2. Cancellazione

L'ALSIA provvede alla cancellazione dell'operatore economico, qualora ravvisi:

- a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
- b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- c) cessazione di attività;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate;
- e) grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) false dichiarazioni e/o dichiarazioni mendaci
- g) mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione, trascorsi tre (3) mesi dalla sospensione;
- h) richiesta formale dell'operatore economico;
- i) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Il provvedimento di cancellazione è adottato dal Legale rappresentante dell'ALSIA.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore economico interessato e può essere revocato, su richiesta documentata dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la cancellazione.

⁵ L'algoritmo di rotazione con invito virtuale accredita all'operatore economico un numero di inviti pari al massimo di quelli attribuiti all'operatore economico già iscritto all'Elenco per la medesima categoria e fascia di importo



Art. 9. Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire attraverso il portale dell'ALSIA al link eprocurement.alsia.it, dall'area riservata dell'operatore economico.

A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta tramite la pagina dedicata all'elenco, sul Profilo del Committente, al link eprocurement.alsia.it

Art. 10. Trattamento dei dati personali

Gli operatori economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti della piattaforma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice dell'Amministrazione Digitale, inoltrando apposita richiesta all'Ente e al relativo Responsabile del procedimento.

Art. 11. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alle norme del Codice, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 12. Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato sul profilo del committente, eprocurement.alsia.it.

Il Responsabile dell'Elenco è il/la Dott.ssa Rina Iannacone

Art. 13. Allegati

Sono parte integrante del presente Regolamento pubblico i seguenti allegati:

- a) Allegato A - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo;
- b) Allegato B - Modello di istanza di iscrizione;
- c) Allegato B/bis - Modello di aggiornamento/integrazione iscrizione;
- d) Allegato B/ter - Modello di rinnovo iscrizione;
- e) Allegato C - Documento di gara unico europeo.